

VIDIMAZIONE PER L'ACCREDITO FIGURATIVO DEI CONTRIBUTI
(Legge 20.05.1970 n. 300 e Decreto legislativo 16.09.1996 n. 564)

I lavoratori, collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20.05.1970 n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, che intendano chiedere l'accredito figurativo dei contributi devono presentare a quest'ufficio, nell'anno successivo al periodo nel quale si è verificata l'assenza, la documentazione sottoindicata:

1. istanza del lavoratore;
2. dichiarazione dell'Ente o dell'Organizzazione Sindacale dimostrante l'effettivo distacco, il periodo e la causa che ha dato luogo al distacco;
3. dichiarazione più prospetto rilasciato dal datore di lavoro in cui si individuino l'aspettativa e le sue cause, il periodo di cui si richiede la vidimazione, la categoria o livello contrattuale di appartenenza, la qualifica professionale ed il CCNL applicato. Il prospetto deve, inoltre, contenere la dichiarazione che la retribuzione è conforme al CCNL di riferimento e agli accordi integrativi e, così come previsto dall'art. 3 c. 4 D.lgs 564/96 che le voci retributive «non comprendono emolumenti collegati all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa o condizionati ad una determinata produttività o risultato di lavoro né incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio»;
4. copie delle buste paghe dell'anno interessato.

Una volta emesso il "VISTO" da parte della Direzione Regionale del Lavoro, il lavoratore potrà presentare istanza all'INPS nei termini dallo stesso stabiliti.

I modelli di cui ai punti 1) e 3) sono scaricabili dal sito
<http://www.lavoro.gov.it/lavoro/DRL/ValledAosta/>

Per informazioni 0165 237820 - 0165 237810 – 0165 237818